



Decreto n° 0158 / Pres.

Trieste, 7 dicembre 2022

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, VIGILANZA E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E A CICLO DIURNO CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SOCIOASSISTENZIALI, SOCIOEDUCATIVE E SOCIOSANITARIE A FAVORE DI MINORI E PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DI TALI STRUTTURE, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 31 E 33 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006, N. 6 (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE)

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 07/12/2022

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 06/12/2022

GIANPAOLO GASPARI

in data 06/12/2022



Visto l'articolo 8, comma 3, lettere f) e g), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) dove è previsto che alle Regioni spetta in particolare l'esercizio delle funzioni di:

- definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti del terzo settore;

- l'istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie;

Visto l'articolo 11 della richiamata legge 328/2000, che prevede che i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono autorizzati dai comuni e che l'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio Dei Ministri - Ministro per la solidarietà sociale del 21 maggio 2001, n. 308 (Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328);

Viste le "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni" di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali del 14 dicembre 2017, e in particolare il punto 221, dove è evidenziato che *"le Regioni hanno il compito di attuare un sistema regionale integrato di sostegno ai bambini e alle loro famiglie orientato alla promozione del benessere e alla prevenzione dell'insorgere di situazioni di pregiudizio e di attuare un sistema regionale integrato dell'accoglienza dei Servizi residenziali per minorenni. Nell'ambito di queste competenze e sulla base di criteri condivisi e concordati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, vengono definiti gli standard minimi dei Servizi e dell'assistenza che sono richiesti ai Servizi residenziali per minorenni verificandone periodicamente il rispetto"*;

Visti gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) che, con riferimento ai servizi e alle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie, prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione, la vigilanza e l'accreditamento;

Visto in particolare il comma 7, dell'articolo 31, della legge regionale 6/2006, che prevede che con regolamento regionale siano definiti:

- a) la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione;
- b) i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture;
- c) le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni;
- d) le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;

Visto il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 6/2006 che prevede che con regolamento regionale siano definite le procedure del processo di accreditamento e gli ulteriori requisiti, con particolare riferimento a:

- a) l'adozione della Carta dei diritti e dei servizi sociali e di strumenti di comunicazione e trasparenza;

- b) la localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
- c) il coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;
- d) l'adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati;
- e) i requisiti professionali, nonché il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- f) l'adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati;

Visto altresì il comma 6, dell'articolo 33, della legge regionale 6/2006, che prevede l'istituzione, presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, del Registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati e che con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 273 del 28 febbraio 2020 con la quale sono state approvate le "Linee guida per la qualificazione dei percorsi di presa in carico dei minori che necessitano di accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali";

Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale n. 1488 del 14 ottobre 2022 è stato approvato in via preliminare lo schema di "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)";

Preso atto che sulla richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 1488 del 14 ottobre 2022 sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali) e della Terza Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge regionale 6/2006;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1864 del 2 dicembre 2022 con la quale è stato approvato in via definitiva il citato Regolamento;

Visto il testo del "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)" e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1864 di data 2 dicembre 2022;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -